

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Partenza

Prot.n.0006038 del 20/06-2018
Categ. 1 Clas.3 F.1



ORDINANZA N. 66 DEL 20.06.2018

OGGETTO: RIMOZIONE RIFIUTI IN AREA SITA IN LOCALITA' CAPPELLATA COLLEBIGLIANO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art.5, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che il Sindaco disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del suddetto articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- che l'art. 255 del suddetto D. Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3"
- che in data 12/07/2017, a seguito di intervento n. 7287, su un appezzamento di terreno sito in località Cappellata-Collebigliano, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo segnalava la presenza di lastre di eternit danneggiate che costituivano la copertura e tamponatura di un manufatto adibito a magazzino;

- che con nota dell'AUSL 4 di Teramo – Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta in data 28/09/2017 al prot. n. 10391, con cui, a seguito di sopralluogo da parte di tecnici della prevenzione, si invitava questo Ente all'emissione di un provvedimento nei confronti del proprietario dell'area finalizzato alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, alla loro rimozione e relativo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, ovvero chiunque effettui abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

RITENUTO:

- a) necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- b) configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D. Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

CONSIDERATO:

- che i proprietari dell'area, su cui insistono i rifiuti, allibrata in Catasto al foglio n. 8 particella n. 315, risultano essere i sigg.: Corradetti Giovanni di Emidio, Izzotti Luisa nata a Civitella del Tronto il 13/12/1896, Medori Anna nata a Civitella del Tronto il 14/01/1943, Medori Ottavio nato a Civitella del Tronto il 06/03/1935, Neri Assunta di Filippo, Neri Cesco fu Oreste, Neri Cevilda fu Oreste, Neri Corrado fu Oreste, Neri Elettra nata il 29/08/1929, Neri Emidio fu Oreste, Neri Emma di Filippo, Neri Giacinta di Filippo, Neri Gianfranco nato a Civitella del Tronto il 15/09/1940, Neri Lupino fu Giacinto, Neri Nando nato il 17/05/1932, Neri Norma nata il 18/04/1934, Neri Rovanna nata a Civitella del Tronto il 23/04/1945 e Tarquini Silvestrina nata a Civitella del Tronto il 10/03/1920, ciascuno per i propri diritti ed in solido per l'intero;
- che da indagini svolte in loco risulta che da svariati anni il detentore dell'appezzamento di terreno in oggetto, è stato il signor Di Giacomo Primo, nato a Civitella del Tronto il 20/11/1936 e deceduto il 22/03/2016;
- che tra gli eredi del signor Di Giacomo Primo è stato individuato il signori Di Giacomo Massimiliano, nato ad Ascoli Piceno il 10/02/1972;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA


Ai signori:

- o **Corradetti Giovanni** di Emidio;
- o **Izzotti Luisa** nata a Civitella del Tronto il 13/12/1896;

informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il G. Com. Fabrizio Verticelli;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tecnico: Lunedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- che dello stesso sia inviata copia:
 - al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - al Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica – AUSL 4 di Teramo;
 - all'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente – Artaabruzzo;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale - SEDE;
 - al Comando di Polizia Municipale - SEDE;
 - all'Albo Comunale - SEDE.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Civitella del Tronto li, 20.06.2018



IL SINDACO
Avv. Cristina DI METRO

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

Io sottoscritto _____ Messo
Comunale di Civitella del Tronto, certifico di aver notificato l'atto
che precede al sig. _____
residente in _____

mediante:

consegna di copia nelle mani di _____

qualificatosi come _____

raccomandata A.R. a termini di legge 20.11.1982 n. 890,
spedita dall'Ufficio Postale di Civitella del Tronto.

Civitella del Tronto, li.....

Il Messo Comunale

- o Medori Anna nata a Civitella del Tronto il 14/01/1943;
- o Medori Ottavio nato a Civitella del Tronto il 06/03/1935;
- o Neri Assunta di Filippo;
- o Neri Cesco fu Oreste;
- o Neri Cevilda fu Oreste;
- o Neri Corrado fu Oreste;
- o Neri Elettra nata il 29/08/1929;
- o Neri Emidio fu Oreste;
- o Neri Emma di Filippo;
- o Neri Giacinta di Filippo;
- o Neri Gianfranco nato a Civitella del Tronto il 15/09/1940;
- o Neri Lupino fu Giacinto;
- o Neri Nando nato il 17/05/1932;
- o Neri Norma nata il 18/04/1934;
- o Neri Rovanna nata a Civitella del Tronto il 23/04/1945;
- o Tarquini Silvestrina nata a Civitella del Tronto il 10/03/1920;
proprietari ciascuno per i propri diritti ed in solido per l'intero
e
- o Di Giacomo Massimiliano, nato ad Ascoli Piceno il 10/02/1972 e residente in Civitella del Tronto, Via Principale-Collebigliano n. 40/2, in qualità di coerede del signor Di Giacomo Primo;

a) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località Cappellata-Collebigliano, sul terreno individuato in Catasto al foglio n. 8 particella n. 315, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

b) di ripristinare lo stato dei luoghi;

c) di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;

d) di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

dispone

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica al soggetto intimato, fatto salvo il potere dell'organo ordinante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile dell'Area Vigilanza di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;